PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI

# Art. 17-ter

## Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica

La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Versione in vigore dal 29 dicembre 2003, non più in vigore dal 28 dicembre 2004 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali |
| Estremi | Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2003 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-e-disposizioni-urgenti-ordinamentali/art-17-ter-differimento-di-termini-in-materia-di-edilizia-residenziale-pubblica/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it